



Composta da

MICHELE ROMANO

- Presidente -

Sent. n. sez. 938/2026

ANDREINA OCCHIPINTI

- Relatore -

UP - 05/06/2026

ALESSANDRINA TUDINO

R.G.N. 12120/2026

CARLO RENOLDI

MARIO MORRA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza del 10/02/2026 della Corte d'appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette la memoria del difensore dell'imputato, avv. [REDACTED], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso, e la successiva memoria di replica.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 10 febbraio 2026, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 15 novembre 2024 che aveva condannato [REDACTED] a pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 82, 582, 612, 339 cod.pen., 4 l. 110/75 per avere cagionato a [REDACTED] [REDACTED] facendo uso di un coltello, lesioni lievi indirizzate in realtà a [REDACTED] [REDACTED] nonché minacciato quest'ultima avvalendosi del medesimo coltello, portato senza giustificato motivo fuori dalla sua abitazione.

Il Tribunale aveva ritenuto comprovata la responsabilità dell'imputata sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa — la quale riferiva di essere stata aggredita a seguito di una discussione insorta fra il proprio marito ed il

marito dell'imputata, originata da un atteggiamento provocatorio assunto dal figlio di quest'ultima — ritenute riscontrate dalle dichiarazioni rese dai testi presenti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia.

2.1. Con primo motivo denuncia violazione di norma processuale in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 178 lett. c e 604 cod.proc.pen., oltre che vizio di motivazione in quanto carente, illogica e contraddittoria.

Deduce che la sentenza di primo grado era affetta da vizi radicali, in quanto priva di una reale motivazione delle prove e frutto di un "indecifrabile coacervo di vocaboli"; che la Corte di appello avrebbe dovuto annullarla piuttosto che integrare la motivazione, determinando una violazione del principio del doppio grado di giurisdizione.

2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza attenuante della provocazione. Deduce che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della provocazione, non sarebbe richiesta l'applicazione del criterio di proporzionalità; inoltre, sarebbe mancata una valutazione della provocazione per accumulo.

3. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo, con cui la difesa si duole dell'intervenuta integrazione della motivazione da parte della Corte di appello, è infondato. Questa Corte di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha affermato che, pur a fronte della assoluta mancanza di motivazione della sentenza impugnata, il giudice cui sia rivolta l'impugnazione non può dichiararne la nullità e restituire gli atti al giudice di primo grado. Tale situazione non rientra, infatti, tra i casi tassativi previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U., n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv.



244117; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735; Sez.6, n. 26075 dell'8/06/2011, Rv. 250513).

La motivazione è apparente solo qualora, dunque, il provvedimento impugnato si limiti ad indicare le fonti di prova a carico degli imputati, senza contenere una valutazione argomentata degli elementi probatori acquisiti al processo, tenendo adeguatamente conto delle specifiche deduzioni difensive, o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Rv. 265322; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100).

Nella fattispecie la motivazione fornita dal Tribunale, ancorchè sintetica, appare immune da vizi e carenze strutturali avendo fatto rinvio alle dichiarazioni rese dalla persona offesa la quale ha riferito di avere subito, nel locale del proprio figlio, un'aggressione fisica con un coltello e delle minacce, aggiungendo che l'imputata non era riuscita a colpirla per l'intervento del figlio, che veniva ferito a sua volta all'avambraccio sinistro, come documentato dal referto medico in atti.

Rispetto all'enucleazione di tali salienti ragioni, la motivazione esplicativa della Corte di appello risulta rientrare nei limiti del potere di cognizione definito dall'art. 597 cod. proc. pen. in quanto meramente integrativa.

2. È infondato il secondo motivo con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, anche nella forma della provocazione cd. per accumulo.

La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2) cod.pen., secondo i principi espressi da questa Corte, presuppone il concorso di tre elementi: « a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale; c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta» (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Rv. 275894 – 02; Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, Rv. 258454; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 5056 dell'08/11/2011, 2012, Rv. 251833).



Ancora, la provocazione ricorre quando il reato sia commesso non già in un generico stato di emozione, agitazione, timore o paura, bensì in uno stato d'ira, essendo necessario che l'agente abbia perduto il controllo di se stesso in conseguenza di un fatto che sia privo di giustificazione nei contenuti e nelle modalità esteriori, capace di alterare i freni inibitori, come tale costituente eccezione al principio generale, secondo cui gli stati emotivi non sono causa di diminuzione della imputabilità (Sez. 1, n. 40177 del 01/10/2009, Rv. 245666); Sez. 1, n. 5056 del 08/11/2011, cit).

La sussistenza di un rapporto di adeguatezza o proporzionalità tra fatto ingiusto e reazione costituisce significativo indicatore di una relazione di causalità psicologica fra di essi, imprescindibile ai fini della distinzione fra i casi in cui il fatto ingiusto altrui sia solo occasione o pretesto per l'azione violenta e le diverse ipotesi in cui il fatto ingiusto altrui sia stato effettivamente la causa dello stato d'ira e della reazione violenta (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 - 01; Sez.1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799 - 01; Sez. 5, n. 51237 del 04/07/2014, Rv. 261728 - 01).

Sotto tale profilo deve considerarsi che la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 - 01; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 2014, D'Ambrogio, Rv. 258678; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375).

2.1. Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha fatto buon governo delle indicazioni ermeneutiche fornite da questa Corte escludendo la configurabilità della circostanza attenuante della provocazione rilevando che «pur a fronte di una precedente colluttazione tra le parti, la [REDACTED] impugnava un coltello e minacciava di morte la [REDACTED] tentando ripetutamente di colpirla non riuscendovi per l'opposizione del [REDACTED]», essendosi altresì considerato che la circostanza attenuante della provocazione pur non postulando i requisiti di adeguatezza e proporzionalità «non è configurabile laddove la sproporzione tra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale tra il fatto ingiusto e l'ira» (pag.5).

La motivazione resa risulta sviluppata lungo un percorso logico e lineare e le doglianze difensive non riescono ad evidenziare alcuna falla logica né erronea impostazione giuridica.

2.2. È, altresì, manifestamente infondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi della provocazione c.d. da accumulo attesa la genericità della censura non collegata all'allegazione di alcun elemento da cui



ritenere l'esistenza di un nesso eziologico tra ripetuti precedenti comportamenti della persona offesa e l'aggressione perpetrata.

Piuttosto, la manifesta sproporzione della reazione, in quanto attuata con l'uso di un coltello a fronte di una precedente condotta assunta come provocatoria, riferibile alla persona offesa ma neppure delineata in modo concreto, elide del tutto l'ipotizzato nesso causale tra offesa e reazione.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Considerata la natura del reato, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

Così deciso il 05/06/2026.

Il Consigliere estensore
Andreina Occhipinti

Il Presidente
Michele Romano

